



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13
DEL 29.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 63 D.Lgs. n. 267/2000. Contestazione causa di incompatibilità del Sig. Caccia Mario con il ruolo di consigliere comunale.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 29 del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
ANGIONI ALDO
CAIONE MARCELLO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 63 D.Lgs. n. 267/2000. Contestazione causa di incompatibilità del Sig. Caccia Mario con il ruolo di consigliere comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 10 del 1 giugno 2011 il Consiglio Comunale ha proceduto all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, ai sensi dell'art.41 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Dato atto che, tra i consiglieri Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, risulta far parte dell'organo consiliare il sig. Caccia Mario;

Dato atto che il Sig. Caccia Mario, in qualità di parte ricorrente, ha presentato in data 8 maggio 2015, n. cron. 28983, al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte un ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

Visto in proposito l'art. 63 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce al comma 1 che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.

Visto il successivo art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce quanto segue:

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Considerato che il ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale presentato dal Sig. Caccia Mario ha dato origine al verificarsi, in un momento successivo alle elezioni amministrative, di una condizione di incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale, nella fattispecie individuabile nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 4), essendo in presenza di una lite pendente instaurata, quale parte in un procedimento amministrativo, da un consigliere comunale contro lo stesso comune dove riveste il ruolo di consigliere comunale.

Dato atto che l'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al consiglio comunale, qualora si verifichi successivamente alla elezione, qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal testo unico delle autonomie locali, l'iniziativa d'ufficio di contestarle al consigliere di cui l'interessato fa parte;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Sindaco: dobbiamo contestare al consigliere Caccia la incompatibilità del suo ruolo di consigliere comunale. Non ci piace assumere questi atti ma lo dobbiamo fare. Non compete a noi entrare nel merito della controversia. Si tratta solamente di applicare una norma di legge. La presentazione di un ricorso al Tar comporta l'insorgere di una situazione di incompatibilità.

Caccia: io mi estraneo dalla discussione. Farò avere le mie considerazioni.

Angioni: siamo chiamati a decidere su una contestazione di incompatibilità. Cito una sentenza del Tar che contraddice la situazione di incompatibilità. Può un interesse privato di un consigliere comunale influenzare le scelte amministrative di un comune come il nostro? Ci prendiamo una grande responsabilità. Chiedo di sospendere l'argomento, di esaminare con dei tecnici i contenuti dell'ordinanza e poi ridiscutere l'argomento.

Caione: siamo dubbiosi su ciò che è stato fatto. Se avessimo avuto un parere tecnico avremmo potuto anche appoggiare la proposta ma così non è possibile.

Sindaco: ho detto che non siamo chiamati ad entrare nel merito della controversia. Ci si ferma al fatto di un ricorso al Tar che crea una situazione di incompatibilità con il ruolo di consigliere. Il contenuto della controversia non influisce. Non si tratta di cattiveria ma solamente di applicare una norma di legge.

Caione: sollecita alcuni consiglieri ad esprimere un parere.

Sindaco: non spetta ad un consigliere chiedere l'intervento di consiglieri. Non faccia il furbetto.

Con voti favorevoli n.7, contrari n.2 (Angioni, Caione), astenuti n.1 (Caccia) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di contestare ai sensi dell'art. 63 comma 1 punto 4) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al Consigliere Comunale Sig. Caccia Mario, la sopravvenuta incompatibilità con il suddetto ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Granozzo con Monticello per lite pendente instaurata dallo stesso consigliere comunale in qualità di parte ricorrente, in un procedimento amministrativo avanti al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, contro il Comune di Granozzo con Monticello, identificato nel ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

2) Di concedere al Consigliere Comunale dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia del presente atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità a cui è fatto riferimento con il presente atto di contestazione;

3) Di dare atto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio provvederà a deliberare definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità sopravvenuta, inviterà l'amministratore a rimuoverla;

4) Di precisare che, qualora l'amministratore non vi provvederà entro i successivi dieci giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto 3) , il Consiglio lo dichiarerà decaduto e la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Angioni, Caione), astenuti 1 (Caccia), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 13 del 29.07.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Brera dott. Gianfranco -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/08/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/08/2015

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

